

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Marianna Garrone

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n.

09/2016 nei confronti di:

GOFFREDO SAVINI

*

*

*

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, in data 17 maggio 2016, della segnalazione, inoltrata a cura della signora Roberta Conca e a firma della signora Giorgia Ammiraglia, nelle rispettive qualità, la prima, di Presidente di Giuria, la seconda, di steward di I livello nazionale della manifestazione di cui *infra*, venivano sottoposti, in conformità alle competenze di questo Giudice, i fatti riguardanti presunti comportamenti antisportivi posti in essere da un tesserato nel corso della manifestazione sportiva della Finale Tappa Circuito Lazio Pony, svoltasi nei giorni 7-8 maggio 2016 presso il Circolo Ippico Cassia Equestrian Club di Roma.

In data 7 maggio 2016, infatti, durante lo svolgimento del richiamato concorso e, in particolare, dell'ultima categoria della giornata, la signora Giorgia Ammiraglia, nella sua qualità di steward della manifestazione, riferisce, da una parte, di aver invitato il signor Goffredo Savini, che stava lavorando in piano in campo prova, ad allacciarsi regolarmente il cap, evidentemente tenuto slacciato, dall'altra che, a tale invito, il cavaliere avrebbe reagito in maniera definita arrogante, impropria e aggressiva.

Riferisce, inoltre, la signora Ammiraglia che, a fronte di un eccesso di maleducazione nei suoi riguardi tenuto dal cavaliere, la stessa decideva di riportare l'episodio al Presidente di Giuria della manifestazione; ciò nonostante, il tesserato Savini, sceso da cavallo e accesi una sigaretta in campo prova, avrebbe continuato a inveire sia contro la signora Ammiraglia, che lo invitava a spegnere la sigaretta come da regolamento, sia contro le categorie di Ufficiali e Giudici di Gara in generale, che definiva come al "*servizio dei cavalieri*", in quanto da questi pagati. Il signor Savini arrivava, infine, a minacciare la signora Ammiraglia, avvertendola che, da quel momento, l'avrebbe tenuta sotto controllo.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti del cavaliere Senior Goffredo Savini, Tessera FISE 003515/G, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 28.05.2016 e concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, non perveniva alcuna deduzione, né da parte dell'interessato, né da parte del Presidente di Giuria, invitato a presentare una relazione circostanziata dei fatti oggetto della presente pronuncia.

* * *

Ai sensi dell'art. 6.1.6 del Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli (di seguito anche, R.N.S.O.) in tutte le manifestazioni di salto ostacoli è obbligatoria la presenza di almeno uno steward per campo prova, il quale *“ha il compito, tra gli altri, di sovrintendere al regolare svolgimento dell'attività nel campo di prova secondo le prescrizioni per lo stesso previste. Ha l'obbligo di segnalare alla Giuria tutte le eventuali inosservanze, da parte di concorrenti, delle norme che regolano la suddetta attività”*.

Nella richiamata qualità, la signora Ammiraglia ha posto all'attenzione del signor Savini due presunte violazioni da parte del cavaliere stesso del R.N.S.O., la prima, per aver montato in campo prova con il cap slacciato, la seconda, per aver fumato all'interno del campo prova.

Evidentemente antiregolamentare il comportamento del cavaliere che si è acceso una sigaretta in campo prova, stante quanto affermato dal documento recante le modifiche al R.N.S.O., in vigore dal 31 marzo 2016 ed il cui art. 4 sancisce il divieto di fumare in prossimità delle scuderie, all'interno del campo prova e nel campo gara.

In merito alla seconda presunta violazione, ciò che rileva ai nostri fini, non è tanto quanto prescritto dall'art. 3.7 del R.N.S.O. che prevede che i concorrenti Senior devono indossare obbligatoriamente il cap (allacciato) sia in campo gara, sia in campo prova, ma solo durante i salti, quanto piuttosto la reazione, evidentemente scomposta e

antisportiva, del tesserato ad una osservazione mossa nei suoi riguardi.

Infatti, dall'esame della documentazione sottoposta all'attenzione del GSN emerge quale fatto inconfutabile e, peraltro, non confutato stante la decisione del tesserato di non presentare memorie difensive, come il signor Goffredo Savini, in occasione della richiamata manifestazione, abbia tenuto un comportamento, non solo antiregolamentare, per avere fumato all'interno del campo prova ma, più grave, antisportivo per aver ingiuriato e, addirittura, minacciato il personale addetto alla manifestazione.

A tal fine, è bene ricordare come l'art. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva definisca illecito disciplinare e, come tale, sanzionabile, sia ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo, sia ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio degli Ufficiali di Gara.

Nel contesto sopra descritto, il Giudice Sportivo Nazionale ritiene si configuri la responsabilità disciplinare del Sig. Savini per aver violato la normativa specifica dettata dal R.N.S.O., nonché il dovere di lealtà, probità e correttezza - come richiamati dal Regolamento di Giustizia FISE e dallo Statuto federale - al cui rispetto sono chiamati tutti i tesserati che dovrebbero, al contrario, cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Nel caso in esame, inoltre, il signor Goffredo Savini non ha fatto pervenire alcuna nota in merito al procedimento in essere e, pertanto, questo GSN, in ossequio alla normativa richiamata e in base a quanto dichiarato nella puntuale relazione della signora Ammiraglia, non può che rilevare gli estremi della frode posta in essere.

Ai fini dell'applicazione della sanzione, il GSN tiene in ogni caso conto di come, per quanto consta, non risultino precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a carico del signor Goffredo Savini.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga al tesserato **GOFFREDO SAVINI** la sanzione della **sospensione da ogni carica ed incarico federale o sociale per mesi uno**, di cui all'art. 6 lettera f) del Regolamento di Giustizia vigente.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 28 maggio 2016

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Marianna Garrone